



Associazione Culturale «insieme per...» APS
Sito Internet: <http://www.insiemeper.it>
E-mail: insiemeper.info@gmail.com
Sede Sociale: Via Beato Angelico 1 – 09121 – Cagliari
C.F. 92115690924 – P.IVA 03100790926

STATUTO

GENERALITÀ

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione che assume il nome di “«insieme per...» Associazione di Promozione Sociale”, per brevità «insieme per...» APS, da ora in avanti denominata “associazione”.

Art. 2

1. La sede sociale dell’Associazione è fissata in Via Beato Angelico, 1 – 09121 – Cagliari.
2. Il trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune può avvenire tramite delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione e non comporta modifiche allo Statuto.
3. Gli organi dell’Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede sociale.

SCOPI E FINALITÀ

Art. 3

1. L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale;
 - b. valorizzare l’attività degli associati con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell’uomo;
 - c. produzione e distribuzione di spettacoli ed attività affini;
 - d. promozione di iniziative laboratoriali e formative, convegni, stage, seminari;
 - e. realizzazione di indagini, studi, ricerche e produzione di opere culturali.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l’associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
 - c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto.
3. L'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente statuto si uniformerà e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
 4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.
 5. Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e convenzioni.
 6. L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici o privati, gruppi o associazioni.
 7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di riferimento e di supporto per individui, gruppi, associazioni, enti e centri che perseguano finalità analoghe a quelle sopra descritte.

I SOCI

Art. 4

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti avranno, in ogni caso, diritto ad un solo voto in assemblea.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, professione, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La deliberazione del Consiglio Direttivo è insindacabile e non è ammesso appello.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 5

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell'associazione. In particolare, ogni socio ha diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- b. concorrere a determinare il programma delle attività dell'Associazione che si esercita sotto forma di proposta al Presidente, il quale la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze;
- c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d. ottenere dagli organi associativi tutte le notizie e le informazioni disponibili;
- e. prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- f. frequentare i locali dell'associazione;
- g. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- h. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

DOVERI DEI SOCI

Art. 6

1. I soci sono tenuti a:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. osservare le regole delle associazioni o istituzioni alle quali eventualmente l'Associazione aderisce;
 - c. collaborare attivamente e con costanza alla vita dell'Associazione, nell'ambito delle responsabilità a ciascuno assegnate, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente determinati dal Consiglio Direttivo.
2. I soci non hanno il dovere di partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie volontarie stabilite dal Consiglio Direttivo, ma sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado.
3. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

1. La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione, per decadenza.
2. Si perde la qualifica per decadenza per il mancato versamento della quota annuale entro la conclusione dell'anno sociale.
3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, anche a mezzo posta elettronica al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo scadere dell'anno in corso.

4. Si perde la qualifica di socio per esclusione a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Statuto, o dei regolamenti, o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti dell'associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'associazione e ai principi di democrazia interna, o in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'associazione, o per condotta contraria al buon andamento artistico e/o umano della associazione. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare i soci interessati per un colloquio chiarificatore.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 8

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
2. Ciascun associato può esprimere un voto.
3. L'Assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

5. La convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai soci almeno 7 giorni prima della data prevista per la prima convocazione e sarà inviata attraverso lo strumento utilizzato ordinariamente per le comunicazioni relative alla vita associativa.
6. Le Assemblee vengono indette in prima e seconda convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a soli fini consultivi e ove il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri Enti e Associazioni pubblici e privati esperti nei settori di attività dell'Associazione.
8. L'Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Nelle deliberazioni riguardanti persone si adotta lo scrutinio segreto.
9. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Di ogni seduta è redatto il verbale, secondo modalità stabilite dal Presidente.
10. Eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione ed eventuali provvedimenti di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo possono essere discussi ed approvati dall'Assemblea solo se posti all'ordine del giorno. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dai $\frac{4}{5}$ dei soci.

Art. 10

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti di massima:
 - a. nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
 - b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 6 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per un qualsiasi numero di mandati.
2. Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere.
3. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.
4. Nel caso di dimissioni dall'incarico o della perdita della qualifica di socio da parte di un componente del Consiglio Direttivo che riveste il ruolo di Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Segretario o Tesoriere in accordo con il comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo fosse inferiore a 3 in conseguenza dei casi previsti nel precedente comma, l'Assemblea dei soci deve provvedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, previa convocazione da inviare almeno 5 giorni prima della riunione attraverso lo strumento di comunicazione utilizzato per l'ordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la determinazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le riunioni, salvo diversa decisione del Consiglio stesso, non sono pubbliche. Per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, di chi da lui delegato a rappresentarlo.

Art. 12

1. Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sul piano morale, artistico e finanziario.
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - c. deliberare l'esclusione dei Soci in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto, o adottare ogni altra decisione (eventualmente anche disciplinare) in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale;
 - d. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'Assemblea, e curare gli affari di ordinaria amministrazione;
 - e. deliberare l'entità delle quote associative annue;

- f. deliberare eventuali compensi per collaboratori esterni all'Associazione;
- g. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- h. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- j. proporre il versamento di eventuali quote addizionali a carattere volontario, da utilizzare per il finanziamento delle attività dell'Associazione;
- k. curare gli affari di straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto;
- l. fissare la data dell'Assemblea ordinaria annuale e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- m. programmare le attività artistiche dell'Associazione nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 13

1. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle quote associative e della tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Presidente, per l'apertura e la gestione di conti correnti. Per la loro gestione ordinaria, la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria, la firma deve essere congiunta. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 14

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa con la scadenza del mandato o per decadenza del Consiglio Direttivo, o per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. In caso di urgenza, ha la facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'organo stesso nella sua prima successiva riunione.
6. Il Presidente ha potere di firma, congiuntamente a quella del Tesoriere, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali. Per la loro gestione ordinaria, la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria, la firma deve essere congiunta.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Segretario ne esercita le funzioni per la parte ordinaria dell'amministrazione.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 15

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. quote associative annuali ed eventuali quote volontarie periodiche;
 - b. contributi di Enti, di Associazioni e di privati;
 - c. eventuali donazioni e lasciti;
 - d. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - e. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altro soggetto che non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.